



UNA DIGNITÀ ALL'ISTITUTO DELL'ADOZIONE NELLA STORIA DI FAMIGLIA

Oggi sembrerebbe che gli studi di storia di famiglia e genealogia vengano finalmente condotti con adeguate metodologie accantonando quanto la scienza documentale non poteva provare, ma dobbiamo fare un passo avanti nella ricerca, dimostrando il legame genetico con la nostra famiglia. Se ancora cinquant'anni fa per costruire una storia familiare ci si limitava ai documenti di stato civile e bastava un albero genealogico per dire di sapere tutto della famiglia (anche se in tanti casi, quando si voleva conoscere di più degli antenati si supportava la storia di famiglia con altri documenti come gli atti notarili, approfondendo la ricerca negli archivi storici dei comuni e negli archivi diocesani e di stato), oggi è d'obbligo anche lo studio del proprio *DNA genealogico* (sia paterno che materno), che ci permette di scoprire sia l'aplogruppo cui apparteniamo, sia se tutti i membri della famiglia lo sono davvero anche sotto il profilo genetico. Chi segue questo tipo di studio sa che le famiglie sottopostesi all'esame hanno dimostrato che, pur portando lo stesso cognome, non tutti sono realmente parenti genetici, come succede nei clan dei Donald e dei Douglas che mettono on line il risultato delle loro ricerche genetiche (il loro progetto di genealogia genetico-familiare è fra i più noti nel mondo). Sino ad oggi si è detto che la successione genealogica da una generazione all'altra si fonda sul *sangue*, un concetto in uso nelle successioni nobiliari quando la nobiltà era riconosciuta. Ma ora che abbiamo la possibilità concreta e scientifica di dimostrare se questo postulato è vero, cosa facciamo? Continuiamo a sostenere che è veramente il sangue il metro successorio oppure verifichiamo prima il DNA? È una risposta da dare a tutti, ma particolarmente ai discendenti delle famiglie storiche che si credono i veri discendenti di famiglie che hanno fatto la storia dell'Italia. Ma se il DNA dimostra che non c'è nesso genetico, il concetto di "sangue" va considerato alla stregua di un vizio giuridico, che non corrisponde alla

realtà. E allora cosa fare? Resta una possibilità a coloro che non hanno figli, quella dell'adozione di un maggiorenne. Il termine adozione¹ indica, tanto nel linguaggio comune, quanto in quello giuridico, un istituto complesso di antica tradizione che accompagna la storia dell'umanità rappresentando la complessità dei rapporti sociali, sin dagli albori della civiltà². L'elemento comune a tutti gli istituti è

¹ L'Adozione di maggiorenni, introdotta con la Legge 1983 n. 184, ha avuto da subito la funzione principale di dare un erede a chi non ce l'ha; il codice civile sanciva che fosse consentita solo a chi, coniugato o no, non avesse discendenti legittimi o legittimati, ma la Corte Costituzionale è intervenuta nel 1988 con sentenza n. 557 innovando e dichiarando illegittimo l'articolo del codice civile ove non consente l'adozione in caso di discendenti di sangue legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti così permettendo l'adozione anche a chi ha già discendenza di sangue (sentenza confermata da un'altra del 2004, sempre della Corte Costituzionale). In questo tipo di adozione occorre il consenso sia dell'adottato che dei suoi genitori, nonché quello del coniuge dell'adottante se questi è sposato. Inoltre, se l'adottante ha discendenti di sangue, occorre anche il loro consenso. I requisiti e i limiti esistenti affinché si possa procedere a questo tipo di adozione, sono: a) l'adottante deve aver compiuto i 35 anni; b) l'adottante deve avere almeno 18 anni in più della persona che va ad adottare (non esistono invece limiti di età massima né per l'adottato né per l'adottante); c) l'impossibilità all'adozione in caso di figli, anche naturali, minorenni o maggiorenni e dissenzienti (Corte Costituzionale n. 245/2004); d) la possibilità di adottare sia per le coppie che per i single. Con questo stato, l'adottato resta comunque nella famiglia di origine e vi conserva i diritti e i doveri, ma assume in più, rispetto all'adottante, una posizione simile a quella del figlio legittimo, acquisendo i diritti successori di figlio da parte dell'adottante, nonché l'obbligo reciproco degli alimenti; aggiunge in più, antepoendolo al proprio, il cognome dell'adottante; se viene adottato da coniugi, assumerà il cognome del marito. L'adozione infine non comporta nessun rapporto civile tra l'adottante e la famiglia dell'adottato, né tra l'adottato e i parenti dell'adottante.

² Notevole è l'insieme di definizioni dell'istituto. Si riportano di seguito le più significative. Cfr. in particolare R. LOMBARDI, G. VALVO, *Il percorso istituzionale dell'adozione: realtà e prospettive*, Roma, 1999, p. 7: "L'adozione è una pratica molto antica e comune a molte culture, che ha come obiettivo la conservazione-proseguimento di una famiglia con il suo patrimonio di valori, tradizioni e miti, e racchiude in sé dimensioni individuali, familiari e socioculturali"; F. DEGNI, *Adozione*, in *Nuovo digesto italiano*, Torino, 1937, p. 172: "L'adozione ha lo scopo di permettere a coloro che non hanno avuto figli o li hanno perduti di crearsi una filiazione che si dice civile, in quanto sorge non per un vincolo di sangue, ma per rapporto giuridico fondato sulla volontà espressa dell'adottante e dall'adottato, che si costituisce con l'assenso dello Stato, manifestato per mezzo dell'Autorità giudiziaria"; C. RUPERTO, *Adozione, diritto civile*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 1958, p. 584: "L'adozione è un atto giuridico diretto a creare un vincolo di filiazione artificiale, cioè indipendente dal fatto naturale della procreazione. Nel diritto moderno sono due le finalità dell'istituto: a) porgere a chi non ha una prole un benigno rimedio per collocare i propri affetti familiari e assicurare la continuità del casato; b) garantire ai minori di età un'idonea assistenza"; A. TORRENTE, P. SCHLESINGER, *Manuale di diritto privato*, Milano, 2004, p. 910: "Il codice del 1942 prevedeva una sola figura di adozione, quella di antica tradizione, diretta a consentire ad una persona che avesse compiuto i 50 anni, priva di figli - per non averli mai avuti o per averli perduti - di assumere come figlio una persona, inferiore di età di almeno 18 anni, cui trasmettere il proprio nome ed i propri beni... si è successivamente diffuso in modo sempre più ampio il concetto di utilizzare l'adozione non già per procurare una discendenza a chi ne sia privo, bensì per procurare

ravvisabile nel vincolo di natura giuridica che si instaura tra due individui non legati biologicamente³. L'adozione⁴, pertanto, consente, con modi e forme diverse, di creare un legame giuridico, ed anche, seppur non necessariamente, affettivo, tra soggetti che generalmente non sono uniti da vincoli di sangue. L'istituto dell'adozione è un istituto estremamente antico, conosciuto dalle società che precedettero i Romani, da loro perfezionato ed "universalizzato"⁵, e a loro sopravvissuto, giungendo sino ai giorni nostri⁶. Quindi cosa di meglio per

una famiglia ai minori privi di genitori o che, comunque, non godano di un'adeguata situazione familiare"; F. GAZZONI, *Manuale di diritto privato*, Napoli, 2004, p. 413: "L'adozione dei maggiorenni ha sostituito l'antica adozione ordinaria e aveva lo scopo di tramandare nel tempo il nome di chi... non avesse discendenti legittimi o legittimati"; G. CASSANO, *Manuale del nuovo diritto di famiglia*, Bari, 2003, p. 1355: "L'adozione civile, o adozione di persone maggiori di età, è regolata nel titolo VIII del libro primo del codice civile. Tali norme, anteriormente alla riforma della disciplina...regolamentavano quella che in origine costituiva l'unica forma di adozione conosciuta dal nostro ordinamento vigente e che, in seguito alla legge n. 431 del 1967, veniva comunemente denominata adozione ordinaria, comprensiva della fattispecie in cui l'adottato fosse un minore"; B. DE FILIPPIS, *Trattato breve di diritto di famiglia*, Padova, 2002, p. 837: "Nell'analizzare l'evoluzione dell'istituto nel corso del tempo, si è detto che l'adozione, fiorente nel diritto romano, declinò successivamente, sia per il verificarsi di un processo di disaggregazione della famiglia, sia per l'affermarsi della morale cristiana, la quale considerava la filiazione adottiva come il principale pericolo per il matrimonio sacramento".

³ La definizione è di G. CATTANEO, *Adozione*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 1987, p. 95: "Si chiama adozione l'atto che attribuisce ad una delle parti (l'adottato) la qualità giuridica di figlio dell'altra (adottante), ancorché la prima non sia stata generata dalla seconda".

⁴ G. SGUEO, *L'istituto dell'adozione nella storia. Dal diritto romano agli ordinamenti moderni*, Overlex, 2009 (<http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1148>).

⁵ Lo conferma M. CAMIOLO, *L'adozione nella storia*, in *Famiglia cristiana*, 2002, p. 1 ss., laddove specifica che: "il suo vero sviluppo avvenne ben più tardi, all'interno dei paesi nei quali vigeva il diritto romano, in cui l'originario aspetto religioso, teso alla successione del culto degli antenati, aveva lasciato il posto all'idea della discendenza e della trasmissione del patrimonio familiare".

⁶ Le prime notizie sull'adozione, intesa come passaggio di una persona da un nucleo familiare ad un altro, si trovano nel 2000 a.C. nel codice di Hammurabi. Tuttavia, notizie più precise si hanno nelle cronache ebraiche. Notizie sull'adozione si rinvengono poi nella Grecia antica, in particolare presso gli Ateniesi, dove l'istituto trova menzione nelle leggi di Solone. L'adozione presso i Greci era infatti conosciuta esclusivamente con riguardo alla possibilità di perpetuare il nome della famiglia. Infine l'istituto era noto anche agli Egiziani, ma è presso i Romani che raggiunse il suo massimo sviluppo, venendo utilizzato per una serie di scopi estremamente importanti, aventi anche (e soprattutto) natura politica. L'adozione nel diritto romano consentiva all'adottato di uscire dalla sua famiglia naturale. Questa scelta aveva conseguenze di grande rilievo: comportava la perdita dei diritti di agnazione e di quelli di successione verso la famiglia originaria. Inoltre, rendeva l'adottato estraneo agli Dei domestici e, come tale, non più tenuto ad esercitare il culto della sua famiglia naturale. L'ingresso nel nuovo nucleo familiare produceva effetti altrettanto significativi. Infatti, dal momento in cui il negozio di adozione poteva considerarsi perfezionato l'adottato acquisiva uno *status* completamente nuovo. Ciò comportava la devozione ad un nuovo culto, l'acquisizione di nuovi diritti di agnazione e successione e, soprattutto, un nuovo *nomen* (ma l'adottato non

mantenere un cognome e anche un patrimonio sia morale che materiale di una persona che per affinità elettiva meriti di diventare l'erede storico di una famiglia? Già in passato si vide il grande successo dell'adozione intesa come trasmissione del patrimonio di valori storici ed identità della famiglia dell'adottante nel caso di *Jean-Baptiste Jules Bernadotte*, che divenne il continuatore della monarchia svedese; o nel caso che fra il 1895-1897 permise in un certo senso la continuazione di un cognome principesco; o nel caso di una famiglia di cementieri di Casale Monferrato che con un'adozione continuò il cognome di un pioniere del cemento, anche se oggi quasi più nessuno ricorda che uno dei due cognomi è adottivo. Ora spero davvero che il lettore concordi con me nell'affermare che è meglio una chiara adozione nata dall'amore, che una falsa appartenenza ad una famiglia che la scienza può facilmente smentire.

perdeva il *nomen* precedentemente posseduto, al contrario, trasformava il nome della sua famiglia naturale in aggettivo, aggiungendovi la desinenza *-ianus*: un esempio è quello di *Scipio Aemilianus*, o anche di *Caesar Octavianus*). Un sensibile mutamento di disciplina si avrà con Giustiniano, il quale, nel 531 d.C., riformò in modo sensibile l'istituto dell'adozione. Con la caduta dell'Impero romano l'istituto dell'adozione subisce sorti alterne, in parte venendo soppiantato dai nuovi diritti feudali, in parte resistendo alla scomparsa. Tra gli aspetti che sembrano più interessanti c'è quello che riguarda l'introduzione di nuove figure di adozione, tra cui emerge in particolare l'*adozione militare*. Sebbene l'adozione militare rappresenti in modo efficace la persistenza dell'istituto, in altre parti dell'Europa, durante il periodo medioevale, l'adozione cadde in disuso, soppiantata dal sistema feudale. A partire dalla fine del secolo XVII l'istituto dell'adozione subì un periodo di rinnovata fortuna, fu definitivamente accolto in tutte le legislazioni europee, restando ignoto solamente agli ordinamenti di matrice anglosassone, presso i quali venne regolato molto più tardi. Sebbene nel diritto francese l'istituto dell'adozione fosse scomparso nei paesi di diritto consuetudinario, e fosse stato quasi completamente dimenticato anche nel Mezzogiorno, venne reintrodotta con una decisione dell'Assemblea legislativa che ordinò al suo comitato di legislazione di comprenderlo nel piano generale delle leggi civili, anche se non vennero inizialmente regolate né la forma né le condizioni, né gli effetti. Quello dell'Assemblea legislativa rappresenta il precedente storico che portò al dibattito circa la possibilità di reintroduzione dell'istituto nell'emanando codice napoleonico, il *Code napoleon*, che introdusse la disciplina dell'adozione, pur risentendo fortemente del disagio giuridico dell'epoca derivante dalla convenienza politica dell'istituto e dunque dell'opportunità di mantenerlo in vita. In Italia a partire dal XVIII secolo l'istituto dell'adozione assunse una funzione di natura prevalentemente patrimoniale. Si legò infatti alle esigenze di continuazione del casato ed alla perpetuazione dei titoli e dei possessi delle famiglie nobiliari, qualora fossero assenti figli legittimi o naturali. Così, il codice civile del 1865 riconobbe la possibilità di adottare le persone che avessero compiuto il diciottesimo anno di età. Ciò nonostante, le varie proposte di modificazione legislativa a favore dell'adozione non trovarono consenso nel Parlamento italiano, fino alla vigilia della seconda guerra mondiale, nel 1939, quando fu creato l'istituto dell'*affiliazione*. Invece, a partire dal codice civile del 1942, fu introdotta per la prima volta la possibilità di adottare minori di età, seppur sotto una disciplina unificata. Nel 1967, poi, con la legge n. 431, si introdusse l'adozione speciale, che distinse le due ipotesi tra loro, fino a quando, nel 1983, con la legge n. 184, fu sancita una disciplina autonoma per l'adozione di soggetti maggiorenni.